

Spett.le  
**Agenzia delle Entrate**  
**Divisione Contribuenti**  
**Direzione Grandi Contribuenti e Internazionali**  
**Settore Controllo**

Trasmissione via e-mail:  
*dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it*

**CMS Adonnino Ascoli**  
**&**  
**Cavasola Scamoni**  
Via A. Depretis, 86  
00184 Roma  
Italia  
T +39 06 47815 305/6  
F +39 06 47823 139

Galleria Passarella, 1  
20122 Milano  
Italia  
T +39 02 8928 380 0  
F +39 02 4801 291 4

cms.law

**Oggetto: Osservazioni sullo schema di circolare in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati**

Spett.le Agenzia delle entrate,

ringraziamo per l'opportunità che ci viene fornita di sottoporre alla Vostra attenzione i nostri commenti e considerazioni in merito allo schema di circolare in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) (di seguito, lo “**schema di Circolare**”). Lo schema di Circolare fornisce chiarimenti in merito al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate pubblicato il 23 novembre 2020 (“**Provvedimento**”).

\*\*\*

---

Questa lettera contiene informazioni confidenziali per uso esclusivo del destinatario. Qualsiasi uso o rivelazione del contenuto non autorizzato è proibito. Se avete ricevuto questa lettera per errore vi preghiamo di comunicarcelo e di distruggere l'originale.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari. In alcune circostanze, CMS è utilizzato come marchio o denominazione di uno o di tutti gli studi aderenti. Per ulteriori informazioni consultare il sito [cms.law](http://cms.law).

**Uffici CMS:** Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznań, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

## Sommario

<b>1. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE – PARAGRAFO 5 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE</b>	<b>3</b>
1.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE.....	3
1.1.1 Osservazioni.....	4
1.1.2 Contributo e finalità .....	5
1.2 OPERAZIONI MARGINALI E NON MARGINALI E RELATIVA INFORMATIVA .....	6
1.2.1 Osservazioni.....	7
1.2.2 Contributo e finalità .....	8
1.3 AMMONTARE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI E/O RICEVUTI .....	9
1.3.1 Osservazioni.....	10
1.3.2 Contributo e finalità .....	10
<b>2. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE STABILI ORGANIZZAZIONI – PARAGRAFO 6 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE</b>	<b>10</b>
2.1.1 Osservazioni.....	11
2.1.2 Contributo e finalità .....	12
<b>3. DOCUMENTAZIONE SUI SERVIZI A BASSO VALORE AGGIUNTO – PARAGRAFO 10 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE</b>	<b>13</b>
3.1.1 Osservazioni.....	14
3.1.2 Contributo e finalità .....	14
<b>4. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE – PARAGRAFO 5 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE</b>	<b>15</b>
4.1 STRUTTURA OPERATIVA E CATENA DEL VALORE .....	15
4.1.1 Osservazioni.....	15
4.1.2 Contributo e finalità .....	15
4.2 ALLEGATI ALLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE .....	16
4.2.1 Osservazioni.....	16
4.2.2 Contributo e finalità .....	16
<b>5. CONTENUTO DEL MASTERFILE– PARAGRAFO 4 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE</b>	<b>17</b>
5.1 MASTERFILE PER DIVISIONE E TERMINI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONI DI CUI AL PAR 8.2 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE .....	17
5.1.1 Osservazioni.....	18
5.1.2 Contributo e finalità .....	18

<b>5.2 FLUSSI DELLE OPERAZIONI.....</b>	<b>18</b>
<b>5.2.1 Osservazioni.....</b>	<b>19</b>
<b>5.2.2 Contributo e finalità .....</b>	<b>19</b>
<b>5.3 ATTIVITÀ FINANZIARIE INFRAGRUPPO – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO.....</b>	<b>19</b>
<b>5.3.1 Osservazioni.....</b>	<b>19</b>
<b>5.3.2 Contributo e finalità .....</b>	<b>19</b>
<b>6. COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA – PARAGRAFO 9 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE</b>	<b>20</b>
<b>6.1.1 Osservazioni.....</b>	<b>20</b>
<b>6.1.2 Contributo e finalità .....</b>	<b>21</b>

\*\*\*

Si noti che i commenti forniti di seguito si concentreranno *in primis* sugli elementi ritenuti maggiormente rilevanti da un punto di vista sostanziale. Si forniranno poi a seguire taluni commenti attinenti questioni di natura più formale.

## **I. ASPETTI CRITICI DA UN PUNTO DI VISTA SOSTANZIALE**

### **1. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE – PARAGRAFO 5 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE**

#### **1.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE**

Il Provvedimento richiede che la Documentazione Nazionale al Capitolo 3 sia corredata della seguente documentazione:

- *“I conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione. Qualora disponibili, dovranno essere allegate le relazioni di certificazione rilasciate da revisori indipendenti.*
- *I prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente.*
- *I prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell’analisi e le fonti da cui questi dati sono stati ottenuti.”*

Il Provvedimento affronta l'annoso problema della verifica formale e sostanziale dei dati economico-finanziari delle c.d. *tested parties*, introducendo l'obbligo di allegare alla Documentazione Nazionale i prospetti di riconciliazione tra i dati economici e gli indicatori finanziari utilizzati ai fini dell'applicazione del metodo di *transfer pricing* con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente. Tale richiesta è altresì estesa anche ai casi in cui la cosiddetta *tested party* sia l'impresa associata non residente.

Lo schema di Circolare chiarisce poi che per dati economici debbano intendersi i dati contabili rilevati nella contabilità generale; nei casi in cui si ritenesse più appropriato fare riferimento ai dati contabili rilevati nella contabilità analitica o industriale, il contribuente dovrà fornire una riconciliazione dei dati complessivamente riscontrabili in tali contabilità con i dati complessivamente indicati nel bilancio di esercizio o rendiconto economico e patrimoniale.

Infine, lo schema di Circolare conclude che per indicatori finanziari debbano intendersi il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività), nonché la percentuale di ripartizione di utili o perdite.

### 1.1.1 Osservazioni

Come detto, lo schema di Circolare tocca un punto aperto e certamente rilevante, ma appare ancora troppo generico e sicuramente eccessivamente oneroso per i contribuenti che aderiranno al regime. In particolare, lo schema di Circolare sembra voler anticipare al momento della predisposizione degli oneri documentali talune attività che vengono normalmente svolte in sede di verifica. L'evidente controindicazione sta nel fatto che l'analisi richiesta verrebbe predisposta su tutte le operazioni rilevanti senza la normale flessibilità che si può avere nel corso delle verifiche dove, generalmente, autorità fiscali e contribuenti tendono ad effettuare verifiche a campione o a concentrarsi solo sulle operazioni più problematiche. Sul punto si noti che l'approccio indicato nello schema di Circolare è evidentemente in contrasto con il dettato del paragrafo 5.14 delle Linee Guida OCSE, laddove l'OCSE ribadisce, anche con riferimento all'inclusione dei dati finanziari delle imprese associate nella documentazione, che "*it must be recognised, however, that it would be unduly burdensome and inefficient for transfer pricing documentation to attempt to anticipate all of the information that might possibly be required for a full audit*".

È infatti importante comprendere come lo sforzo richiesto possa rilevarsi di fatto insormontabile (o comunque certamente sproporzionato) per i contribuenti che hanno in Italia il fulcro

delle operazioni internazionali e che sono coinvolti in molteplici tipologie di operazioni infragruppo in cui spesso i soggetti selezionati come *tested party* sono le società associate estere.

Detto ciò, andrebbero forniti chiarimenti anche in relazione alle modalità di riconciliazione. Nel caso in cui i dati economici trovino rappresentazione diretta o indiretta nella contabilità analitica o industriale, non si comprende se sia sufficiente mostrare il raccordo con il risultato complessivo di detta contabilità e, a sua volta, quest'ultimo con quello di bilancio. Peraltro, non è chiaro se per risultato complessivo debba intendersi il risultato operativo. Orbene, ricondurre le singole voci (anche a livello di dato complessivo) della contabilità gestionale a quelle di bilancio appare un esercizio estremamente laborioso (laddove possibile) in considerazione di principi, criteri e classificazioni non omogenee.

Nulla si dice poi circa eventuali segmentazioni e capillarità delle stesse. Il Provvedimento e lo schema di Circolare richiamano la mera riconciliazione e sembrerebbe non necessariamente richiesta la completa segmentazione dei risultati finanziari per profili funzionali diversi rispetto a quelli verificati.

Infine, né nel Provvedimento, né nello schema di Circolare vi è distinzione tra le diverse tipologie di transazione oggetto di riconciliazione. Pertanto, non risulta chiaro che tipo di informativa si debba fornire per transazioni documentabili in maniera diretta come, ad esempio, nel caso di prestazione di servizi (riaddebito di costi con applicazione di ricarico). Per esempio, i prezzi vengono ricompresi nel novero degli indicatori finanziari: non risulta chiaro se ai fini della riconciliazione occorra fornire la quadratura tra le fatture emesse ovvero ricevute con i relativi dettagli che dimostrino l'applicazione dei prezzi (ivi inclusi tasso di *royalty* e relativa base, tasso di interesse e relativa quota capitale, etc.). Tale esercizio sarebbe eccessivamente oneroso nella fase di predisposizione della documentazione - stante che il valore dei ricavi e/o dei costi venga comunque riconciliato complessivamente - e il riscontro appare ragionevolmente esperibile in fase di verifica da parte dell'Amministrazione, anche attraverso procedure di campionamento.

### **1.1.2 Contributo e finalità**

Alla luce di quanto sopra osservato, si ritiene fondamentale che la Circolare nella sua forma definitiva cambi radicalmente approccio per evitare che la predisposizione della documentazione di transfer pricing diventi un'attività eccessivamente onerosa soprattutto per i soggetti più complessi che sono residenti nel Paese.

In questa prospettiva, riteniamo che una soluzione più gestibile alternativa a quella proposta potrebbe essere la seguente:

- (i) L'obbligo di allegare alla Documentazione Nazionale i prospetti di riconciliazione tra i dati economici e gli indicatori finanziari utilizzati ai fini dell'applicazione del metodo di transfer pricing dovrebbe essere limitato ai soli casi di applicazione dei metodi reddituali, ovvero TNMM e Profit Split.
- (ii) In tali casi, dovrebbe essere lasciata facoltà al contribuente di riconciliare i dati economici e gli indicatori finanziari con il bilancio di esercizio (ovvero con altra documentazione equivalente), o, in alternativa, solo con i conti economici derivanti dalla contabilità analitica e industriale. Il contribuente dovrebbe comunque allegare il bilancio di esercizio (o documentazione equivalente) della *tested party*, fermo restando che l'eventuale riconciliazione fra tale bilancio ed i dati di contabilità analitica e industriale dovrebbe essere effettuata solo su specifica richiesta da parte delle autorità fiscali in sede di verifica.
- (iii) Nei casi di applicazione del metodo del CUP o confronto del prezzo, dovrebbe essere sufficiente per il contribuente enunciare il principio e spiegare il funzionamento del metodo, fermo restando il diritto delle autorità fiscali di effettuare approfondimenti in sede di verifica solitamente attraverso analisi a campione delle fatture ricevute o emesse.
- (iv) Nei casi di applicazione degli altri metodi tradizionali (*cost plus* e *resale minus*), essendo tali metodi basati sul confronto dei margini lordi, per definizione raramente riconciliabili con il dato civilistico, dovrebbe essere sufficiente per il contribuente mostrare il dato estratto dalla contabilità analitica e industriale, fermo restando il diritto delle autorità fiscali di effettuare approfondimenti in sede di verifica solitamente attraverso analisi a campione delle fatture, delle distinte base o di altre informazioni di natura contabile.

## 1.2 OPERAZIONI MARGINALI E NON MARGINALI E RELATIVA INFORMATIVA

Per quanto concerne le operazioni infragruppo da descrivere al Capitolo 2 della Documentazione Nazionale, il Provvedimento fa riferimento ad “*ogni operazione o categoria omogenea di operazioni infragruppo non marginale rispetto al totale delle operazioni infragruppo in cui l'entità è coinvolta*”.

Lo schema di Circolare chiarisce che:

- (i) “*Nella parte introduttiva del capitolo deve essere fornito un sommario delle operazioni e un quadro di dettaglio dei flussi delle operazioni e dei relativi importi opportunamente riconciliati con gli importi dei componenti positivi e negativi di reddito indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato “Prezzi di trasferimento”.*”;

- (ii) *“Nei paragrafi riguardanti le singole operazioni non marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo in cui l’entità locale è coinvolta e che il contribuente intende descrivere, invece, devono essere definiti con precisione la natura delle operazioni e le informazioni riportate nei paragrafi di seguito dettagliati, tenendo conto che eventuali categorie omogenee di operazioni potranno essere trattate unitariamente, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 5 del Decreto”;*
- (iii) *“Si ritiene che, conformemente al paragrafo 5.32 delle Linee Guida OCSE, per operazione (o categoria omogenea di operazioni) non marginale si deve intendere un’operazione (attiva o passiva) il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti (positivi o negativi nel caso, rispettivamente, di operazioni attive o passive) indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato “Prezzi di trasferimento”.”;*
- (iv) *“Resta ferma la facoltà del contribuente di descrivere anche le operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo in cui l’entità locale è coinvolta”.*

### **1.2.1 Osservazioni**

Preme innanzitutto rilevare come la misurazione della predetta soglia avendo riguardo rispettivamente ai soli costi o ricavi infragruppo porti a possibili distorsioni circa la valutazione di rilevanza delle operazioni infragruppo da sottoporre ad analisi oltre che, quindi, ad una difformità di trattamento tra contribuenti a seconda della caratterizzazione dell’entità chiamata a predisporre la documentazione. Difatti, nel caso di soggetti con operazioni passive rilevanti quali, ad esempio, una società impegnata in attività di distribuzione, tutta una serie di transazioni passive (acquisti di servizi, pagamento di royalty o interessi, etc.) diverse dalla principale di acquisto dei prodotti potrebbero risultare marginali, mentre operazioni della medesima dimensione poste in essere da un altro soggetto con una diversa caratterizzazione (ad esempio un c.d. *contract manufacturer*) andrebbero ad eccedere la soglia di materialità.

In seconda istanza, il riferimento alternativo alla singola operazione o categoria di operazioni non rende di immediata comprensione come tale soglia debba essere misurata nel caso in cui vi siano più operazioni della medesima categoria, ossia se in tal caso la soglia debba necessariamente essere misurata avendo riguardo all’intera categoria di operazioni omogenee. Si ipotizzi il caso di una società che produce e vende infra-gruppo a diverse società distributive. In tal caso, andrebbe chiarito se la misurazione della soglia sia da farsi su ogni operazione con ciascuna controparte, oppure considerando la categoria omogenea di operazioni (cessioni di prodotti infra-gruppo) e, quindi, richiedendo le informazioni di maggior dettaglio e le riconciliazioni per ciascuna transazione ricompresa nella categoria complessivamente eccedente la soglia di materialità.

Non risulta nemmeno chiaro se e in che misura debba essere data evidenza delle operazioni qualificabili come marginali, anche al fine di distinguerle dalle operazioni non documentate (e, quindi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'esimente sanzionatoria). Come anzidetto, lo schema di Circolare indica che nella parte introduttiva del Capitolo 2 della Documentazione Nazionale debba essere data evidenza di tutte le operazioni infragruppo per mezzo di un sommario delle operazioni e un quadro di dettaglio dei flussi e dei relativi importi riconciliati con quanto indicato in dichiarazione. Nulla è specificato cosa debba intendersi per "sommario" e, quindi, se anche in relazione alle operazioni marginali debba essere fornito un livello minimo di informativa dal punto di vista qualitativo oltre che quantitativo.

Nello schema di Circolare, poi, si menziona espressamente il caso dell'omessa documentazione di operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo specificando che tale circostanza rientra tra le omissioni o le inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi che, quindi, non pregiudicano l'applicazione della esimente sanzionatoria (si presume, in relazione al totale delle operazioni infragruppo). Non risulta chiaro però come opererebbe l'esimente nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di rettificare le operazioni marginali (eventualmente in misura consistente anche tramite riqualificazione delle stesse) ossia se ciò possa (i) pregiudicare l'applicazione dell'esimente in relazione alla totalità delle operazioni infragruppo e (ii) implicare l'applicazione di sanzioni in merito alle predette operazioni marginali. Ciò potrebbe essere particolarmente rilevante, ad esempio, nel caso di transazioni per le quali il contribuente non abbia ritenuto di dover porre in essere una remunerazione (ad esempio in caso di ristrutturazioni aziendali che non hanno, a parere del contribuente, richiesto un indennizzo o altra forma di remunerazione) oppure ad operazioni di conto corrente che non hanno generato interessi attivi ma che siano oggetto di riqualificazione in sede di verifica. Ebbene, nel caso in cui tali operazioni siano considerate non documentate, in caso di rettifica, il contribuente sarebbe tenuto al pagamento delle relative sanzioni.

### **1.2.2 Contributo e finalità**

Si ritiene, innanzitutto, opportuno un correttivo in merito ai parametri di misurazione della soglia di materialità delle operazioni facendo, piuttosto, riferimento a un valore assoluto e/o a costi e ricavi totali del contribuente in linea con il par. 5.32 delle Linee Guida OCSE, paragrafo peraltro richiamato dalla bozza di Circolare sul punto, al fine di rendere quanto più possibile coerente la definizione di marginalità con la dimensione di ciascun contribuente.



Inoltre, sarebbe opportuno chiarire il criterio in base al quale debba essere effettuato il predetto test nel caso di categorie omogenee di transazioni. Nell'ottica di semplificazione e di alleggerimento degli oneri documentali in capo al contribuente sembrerebbe ragionevole permettere a quest'ultimo di considerare marginali (anche senza fare riferimento alla soglia di materialità di cui sopra) anche singole transazioni residuali all'interno di una categoria omogenea eventualmente trattata congiuntamente in Documentazione. Si pensi al caso di un contribuente che abbia rapporti con molteplici società distributive nei vari paesi di operatività del gruppo. Tali operazioni potrebbero essere di valore più o meno rilevante a seconda del relativo mercato (potendo spaziare ad esempio dalle decine di milioni alle poche migliaia di Euro). Orbene, richiedere al contribuente di fornire tutte le informazioni di dettaglio di cui al Capitolo 2 della Documentazione Nazionale (ivi inclusi i relativi prospetti di informazione e riconciliazione) anche per transazioni di valore estremamente marginale solo perché l'intera categoria supera la soglia di rilevanza potrebbe risultare eccessivamente oneroso.

Occorrerebbe poi indicare espressamente se e quale livello di informativa di tipo qualitativo debba essere fornito in merito alle operazioni qualificabili come marginali. In quest'ottica, sarebbe probabilmente utile chiarire che il contribuente che abbia in buona fede dato evidenza delle operazioni sottosoglia in documentazione, descrivendone gli elementi essenziali, dovrebbe in ogni caso godere di protezione sanzionatoria, anche nel caso in cui non eserciti la facoltà di documentarle in maniera analitica. Infine, al riguardo, sarebbe apprezzabile che la Circolare puntualizzasse che la misurazione della soglia sia da fare al momento della predisposizione della documentazione e non *ex post*, in caso di eventuali rettifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria (anche se significative e derivanti da una riqualificazione dell'operazione).

### **1.3 AMMONTARE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI E/O RICEVUTI**

Nel sottoparagrafo 2.1.1. del Capitolo 2 della Documentazione Nazionale, riguardante la descrizione delle singole operazioni, alla lett. a) si richiede di indicare l'ammontare dei "*pagamenti effettuati e/o ricevuti per prodotti, servizi, royalties, interessi etc suddivisi per ciascuna categoria di operazioni e per ciascuna giurisdizione fiscale del pagatore o del beneficiario non residente*".

Al riguardo, lo schema di Circolare da una parte indica che occorre fornire l'ammontare dei componenti positivi o negativi di reddito che hanno concorso alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza ma dall'altra, in caso di operazioni aventi a oggetto *royalties* e interessi, richiede l'ammontare dei pagamenti effettuati secondo il criterio di cassa. Ciò al fine di valutare l'applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle *royalties* e degli

interessi che eccede quello di libera concorrenza, ossia dell'applicazione - in caso di rettifica del valore di tali flussi - del principio del cd. *excess of arm's length* in base al quale non possono essere riconosciuti i benefici convenzionali sul valore di royalties e interessi che eccedono il valore di libera concorrenza.

### **1.3.1 Osservazioni**

L'intento di tale previsione non appare del tutto comprensibile. In prima istanza, appare certamente necessario che il contribuente indichi anche gli importi relativi a *royalty* ed interessi anche per competenza, giacché un'eventuale rettifica sul valore andrebbe ad impattare su tale importo. Peraltro, in considerazione del fatto che l'indicazione degli importi per cassa è rilevante ai fini della disapplicazione della Direttiva interessi e *royalty* o di una specifica Convenzione contro le doppie imposizioni, sarebbe opportuno considerare come tali importi possano riferirsi ad annualità precedenti, annualità in cui potrebbe non essere stata effettuata una rettifica sulla congruità dei flussi in oggetto o per cui potrebbe essere spirato il termine per l'accertamento.

Ad ogni modo, occorre rilevare come per i contribuenti potrebbe risultare oneroso reperire dette informazioni in via preventiva in particolare nei casi in cui non vi è applicazione delle ritenute in relazione a detti flussi in forza della Direttiva interessi e *royalty* o di Convenzioni ove non è prevista tassazione nel paese della fonte (e.g., Irlanda).

### **1.3.2 Contributo e finalità**

In *primis*, sembrerebbe ragionevole qualificare l'informativa di cui trattasi quale informazione suppletiva da fornire in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione in sede di verifica e rettifica dei prezzi di trasferimento applicati in merito a interessi e *royalty* alla luce del fatto che lo sforzo documentale richiesto al contribuente si rende utile esclusivamente nel caso in cui vi sia una rettifica di *transfer pricing* in relazione a detti flussi.

Ad ogni modo, l'indicazione degli importi per cassa dovrebbe evidentemente limitarsi ai flussi di *royalty* e interessi rilevanti per competenza nel medesimo esercizio distinguendo tali importi da quelli rilevanti per competenza nell'esercizio o negli esercizi precedenti.

## **2. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE STABILI ORGANIZZAZIONI – PARAGRAFO 6 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE**

In merito alla documentazione relativa alle stabili organizzazioni il Provvedimento prevede che:

- (i) *“Per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti di cui all’articolo 162 del TUIR si applicano, in quanto compatibili, i punti 2.2 e 2.3.”;*
- (ii) *“Per le società residenti nel territorio dello Stato con stabili organizzazioni all’estero si applicano, in quanto compatibili, i punti 2.2 e 2.3.”.*

Lo schema di Circolare sul punto sancisce che *“Le imprese non residenti, ossia le società e gli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato e gli enti non commerciali non residenti che esercitano attività commerciale mediante stabile organizzazione nel territorio dello Stato, hanno la **facoltà** di presentare la documentazione idonea con riguardo alle operazioni poste in essere dalla stabile organizzazione con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa e alle transazioni tra la stabile organizzazione e l’entità cui la medesima appartiene”.*

Inoltre, *“Analogamente, le imprese residenti nel territorio dello Stato con stabili organizzazioni all’estero, sia in regime ordinario sia in regime di branch exemption, hanno la **facoltà** di presentare la documentazione idonea anche con riguardo alle transazioni tra l’impresa e le medesime stabili organizzazioni, nonché con riguardo alle operazioni tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo”.*

### **2.1.1 Osservazioni**

Le nuove disposizioni in tema di documentazione idonea, per espressa previsione del Provvedimento, dovrebbero applicarsi (i) alle imprese parti di un gruppo multinazionale residenti in Italia con operazioni infragruppo con soggetti non residenti, (ii) alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e (iii) alle imprese residenti in Italia con stabili organizzazioni estere che abbiano optato per la cd. *branch exemption*. Nel trattare la documentazione idonea per le stabili organizzazioni però lo schema di Circolare si riferisce alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti sia in regime di *branch exemption*, sia in regime ordinario, dimostrando un’apertura per la concessione dell’esimente sanzionatoria anche nel caso di rettifiche del credito d’imposta riferito alle imposte corrisposte sui redditi prodotti da tali stabili organizzazioni nel paese di stabilimento. Il riferimento ad una facoltà del contribuente di documentare anche tali operazioni rende dubbia la posizione dell’Amministrazione in merito anche se il medesimo riferimento è operato in relazione alle imprese non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ciò lascerebbe presumere l’equivalenza tra le due fattispecie ai fini dell’esimente sanzionatoria.

Inoltre, la possibilità di documentare le operazioni tra stabile organizzazione estera in regime di *branch exemption* e altre imprese estere del medesimo gruppo non è di immediata comprensione.

### 2.1.2 Contributo e finalità

Si ritiene che, data la rilevanza, il tema meriterebbe certo un approfondimento e un chiarimento espresso nella versione definitiva della Circolare.

Sembrerebbe ad ogni modo opportuno permettere alle imprese residenti di documentare le operazioni con stabili estere in regime ordinario al fine di beneficiare dell'esimente sanzionatoria in caso di rettifica del valore di tali operazioni e, quindi, del relativo credito d'imposta nell'ottica di cooperazione, trasparenza e buona fede a cui è improntata la disciplina di cui trattasi.

Difatti, nonostante non vi sia una norma che preveda espressamente l'applicazione dei principi di cui all'art. 152 e, quindi, 110, comma 7, del TUIR per la valorizzazione delle operazioni tra casa madre residente e stabili organizzazioni estere ai fini della determinazione del reddito estero e, di conseguenza, del credito d'imposta, è anche vero che l'art. 165 del TUIR in materia di "*Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero*" prevede al comma 1 che "*se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta (...)*" e al comma 2 prevede che "*I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.*".

L'art. 23 del TUIR, al comma 1, lett. e) tra i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato comprende "*i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni*". Sulla base di tale disposizione si potrebbe sostenere che, anche ai fini della determinazione del credito, dovrebbe valere il principio della "reciprocità" e, quindi, il "reddito estero" sarebbe determinato sulla base delle medesime regole previste per le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti. Anche qualora si ritenesse che la finalità del citato comma sia più quella di localizzare il reddito prodotto all'estero che definire le modalità applicative per la determinazione del medesimo ai fini del credito per le imposte estere, occorre considerare che la presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni con larga parte dei principali Paesi a livello mondiale unitamente all'adesione all'OCSE di un sempre maggior numero di Paesi implica che tendenzialmente i redditi delle stabili organizzazioni estere vengono definiti sulla base dei criteri sanciti dall'OCSE in tema di allocazione dei profitti alle stabili organizzazioni e, quindi, da ultimo in materia di *transfer pricing*, in linea con quanto sancito a livello domestico.

Di conseguenza, appare logico permettere al contribuente di documentare anche tali transazioni, potendo beneficiare dell'esimente sanzionatoria nel caso di rettifica da parte dell'Amministrazione del reddito estero relativo alla valorizzazione delle operazioni intercorse tra casa madre residente e stabili estere.

### **3. DOCUMENTAZIONE SUI SERVIZI A BASSO VALORE AGGIUNTO – PARAGRAFO 10 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE**

Il Provvedimento ha introdotto una specifica documentazione per i servizi a basso valore aggiunto per i quali il contribuente abbia deciso di adottare l'approccio semplificato di valorizzazione previsto dal Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018.

Lo schema di Circolare sul punto chiarisce che *“Ferma restando la struttura dei documenti denominati Masterfile e Documentazione Nazionale, qualora il contribuente ponga in essere un'operazione infragruppo (o categoria omogenea di operazioni) consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto e intenda descrivere tale operazione nel capitolo 2 della Documentazione Nazionale, nel corrispondente paragrafo dell'operazione, deve fornire - alternativamente alle informazioni riguardanti la descrizione dell'operazione, l'analisi di comparabilità, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento dell'operazione, i risultati e le assunzioni critiche - gli elementi informativi, articolati in sezioni, contenuti nei punti dal 7.1 al 7.4 del Provvedimento”*.

I paragrafi 7.1-7.4 del Provvedimento sanciscono quanto segue:

*“7.1. Descrizione dei servizi infragruppo [la sezione contiene una descrizione delle categorie di servizi infragruppo a basso valore aggiunto forniti e, per ciascuna categoria di servizi, dovranno essere esplicitati: l'identità dei beneficiari; le ragioni per le quali detti servizi sono stati considerati a basso valore aggiunto in base all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 maggio 2018; le ragioni alla base della fornitura di servizi all'interno del contesto di business del gruppo multinazionale; i benefici ottenuti o attesi; i criteri di ripartizione prescelti e le ragioni per cui si ritiene che tali criteri producano risultati che ragionevolmente riflettono i benefici ricevuti. Inoltre, dovrà essere fornita una conferma del margine di profitto applicato].*

*7.2. Contratti di fornitura dei servizi [nella sezione dovranno essere contenuti i contratti o accordi scritti per la fornitura di servizi a basso valore aggiunto e le relative modifiche, che dimostrino l'accordo delle parti coinvolte all'utilizzo dei criteri di ripartizione prescelti. Tali contratti o accordi scritti potranno anche consistere in documenti contestuali, relativi al*

*periodo in esame, che identifichino le parti coinvolte, identifichino e descrivano la natura dei servizi, e i termini contrattuali in base ai quali tali servizi sono forniti].*

*7.3. Valorizzazione delle operazioni [in questa sezione dovranno essere documentati e illustrati i calcoli che illustrano la determinazione dell'aggregato di costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio e del margine di profitto applicato, con una dettagliata rappresentazione di tutte le categorie e di tutti gli importi dei costi rilevanti, inclusi i costi relativi a qualsiasi servizio fornito esclusivamente a un solo membro del gruppo multinazionale].*

*7.4. Calcoli [in questa sezione dovranno essere riportati, anche tramite fogli di calcolo allegati, i calcoli che dimostrano l'applicazione dei criteri di ripartizione indicati nella sezione I].”.*

### **3.1.1 Osservazioni**

*In primis* pare opportuno rilevare come nel caso in cui il soggetto residente sia beneficiario di servizi a basso valore aggiunto, le informazioni relative ai calcoli potrebbero essere eccessivamente onerose per il contribuente, che spesso non dispone di dette informazioni.

Inoltre, stante l'alternatività della trattazione dei servizi qualificabili a basso valore aggiunto, non è chiaro se il contribuente che non opti per l'approccio semplificato e predisponga la documentazione rispettando i contenuti di cui al paragrafo 2.1.1-2.1.5 debba ricomprendere in ogni caso anche le informazioni indicate ai paragrafi 7.1-7.4 del Provvedimento. Ai fini pratici, ad esempio nel caso di *management fee* il contribuente che scelga l'approccio semplificato dovrà riportare i criteri di ripartizione unitamente ai calcoli sottostanti. Tale informativa non risulta specificatamente richiesta laddove si propenda per la piena documentazione della transazione per la quale dovrà essere predisposta una dedicata analisi di *benchmark*.

### **3.1.2 Contributo e finalità**

In primo luogo, si ritiene opportuno che la versione definitiva della Circolare chiarisca espressamente se le informazioni concernenti i criteri di ripartizione e i calcoli debbano essere fornite anche nel caso in cui non si opti per l'approccio semplificato. Inoltre, sembrerebbe opportuno limitare l'informativa in merito ai calcoli al caso in cui l'impresa residente sia il fornitore dei servizi, e prevedendo un'eventuale acquisizione in corso di verifica nel caso in cui, invece, il soggetto residente sia il beneficiario dei servizi.

## II. ASPETTI CRITICI DA UN PUNTO DI VISTA FORMALE

### 4. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE – PARAGRAFO 5 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE

#### 4.1 STRUTTURA OPERATIVA E CATENA DEL VALORE

Per quanto concerne le informazioni da fornire al Capitolo 1.1. della Documentazione Nazionale lo schema di Circolare, richiamando quanto indicato nel Provvedimento, prevede che “*Nel paragrafo riguardante la struttura operativa, occorre fornire l’organigramma, indicando il nominativo degli individui ai quali le funzioni direttive locali devono riportare, sia sotto il profilo gerarchico sia funzionale, e il Paese in cui sono ubicati gli uffici principali di detti individui*”.

##### 4.1.1 Osservazioni

La previsione in oggetto comporta delle difficoltà di implementazione per i gruppi di maggiori dimensioni sia per la parte in cui richiede l’indicazione dei nominativi dei singoli dipendenti sia per la parte in cui non definisce chiaramente cosa debba intendersi per “*uffici principali di detti individui*”.

Reperire i nominativi di tutti i dipendenti operanti nelle varie funzioni in cui è organizzato un gruppo, specialmente se di grandi dimensioni, sembra richiedere uno sforzo eccessivo e potrebbe risultare privo di utilità pratica in sede di successiva verifica considerata la potenziale variabilità dei dipendenti negli anni e i cambi di ruolo. Anche il riferimento a “*uffici principali*” risulta estremamente vago e sembra meritevole di un chiarimento in particolare con riferimento a cosa debba intendersi per ufficio e come debba esserne misurata la natura principale.

Infine, sarebbe utile chiarire esattamente cosa si intende per riporto di natura gerarchica o riporto di natura funzionale.

##### 4.1.2 Contributo e finalità

In un’ottica di semplificazione, sembrerebbe opportuno modificare lo schema di Circolare sul punto:

- (i) limitando la fornitura dei nominativi ai soli dipendenti dell’impresa che predispone la documentazione e alle sole prime linee/capi funzione;
- (ii) definendo come “ufficio principale” la sede di lavoro come da contratto di impiego.

## 4.2 ALLEGATI ALLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

Il Provvedimento richiede di allegare alla Documentazione Nazionale “(...) *una copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l’impresa residente o stabilita nel territorio dello Stato non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo descritte (Allegato 2); qualora questi documenti prevedano una clausola di riservatezza che non ne consente la divulgazione a terzi, è possibile fornire un prospetto di sintesi contenente i seguenti elementi informativi: entità richiedente, entità del gruppo interessate diverse dal richiedente, giurisdizione che ha sottoscritto l’accordo o emesso il ruling, data di sottoscrizione o emissione, periodo di validità, tipologia di accordo, oggetto dell’accordo, metodo e criteri di determinazione del valore di libera concorrenza delle operazioni*”.

### 4.2.1 Osservazioni

Lo schema di Circolare non fornisce alcun chiarimento su cosa debba intendersi per accordi e *ruling* “di cui l’impresa residente o stabilita nel territorio dello Stato non è parte ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo descritte”. Un chiarimento in tal senso risulterebbe opportuno dato l’elevato livello informativo richiesto a cui il contribuente potrebbe essere chiamato in caso di un’interpretazione estensiva di tale previsione, nonché l’indisponibilità di dette informazioni da parte dello specifico contribuente laddove non sia parte di tali accordi.

### 4.2.2 Contributo e finalità

Si ritiene che l’obbligo di allegazione di cui trattasi debba essere limitato ai soli *ruling* / accordi unilaterali stipulati dalla controparte della transazione nel proprio paese di residenza e che possano avere un impatto sulla stessa e i relativi prezzi. Altri tipi di accordi conclusi nell’ambito del gruppo potrebbero essere richiesti in sede di verifica anche in base all’informativa generale da fornirsi al par. 5.2 del Masterfile, peraltro, si ritiene, nella misura in cui non si rientri in un caso in cui trovano applicazione le disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali, ai sensi del d.lgs. n. 32/2017, che ha attuato la direttiva n. 2015/2376/UE. L’Amministrazione finanziaria dovrebbe, infatti, essere già in possesso di sufficienti informazioni in merito alla questione di cui trattasi e chiederle nuovamente al contribuente – tra l’altro in via preventiva – sembrerebbe inutilmente oneroso per quest’ultimo oltre che essere in contrasto con lo Statuto del contribuente (art. 6, comma 4).



## 5. CONTENUTO DEL MASTERFILE– PARAGRAFO 4 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE

### 5.1 MASTERFILE PER DIVISIONE E TERMINI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONI DI CUI AL PAR 8.2 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE

Il Provvedimento prevede che “È consentita la presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento”.

Lo schema di Circolare sul punto chiarisce che “Occorre premettere che il Provvedimento prevede la possibilità di presentare più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento (c.d. divisioni); tale previsione consente alle imprese, segregando l’analisi in modo appropriato, di documentare la propria politica di prezzi di trasferimento, venendo in tal modo incontro a esigenze di chiarezza delle analisi, nonché di omogeneità e confrontabilità delle informazioni fornite.

*Nel caso di gruppi multinazionali con una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata, ossia costituita da divisioni con linee di attività che operano in modo in gran parte indipendente, è possibile la presentazione del Masterfile riguardante la specifica divisione in cui opera l’entità locale: in tal caso, gli elementi informativi indicati nei capitoli dal numero 1 al numero 4 di tale documento devono essere riferiti a tale divisione e devono essere adeguatamente descritte le eventuali funzioni centralizzate e le eventuali transazioni tra le diverse divisioni del gruppo.*

*In ogni caso, come si dirà anche nel paragrafo 8.2 della presente circolare, se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel Masterfile riguardante la divisione in cui opera l’entità locale, quest’ultima deve rendere disponibile su richiesta degli addetti al controllo i Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo, e le correlate politiche in materia di prezzi di trasferimento.”.*

Il paragrafo 8.2 prevede che “Qualora nel corso del controllo o di altra attività istruttoria dovesse rendersi necessario disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata dal contribuente all’Amministrazione finanziaria, le stesse devono essere fornite **entro 7 giorni** dalla richiesta. Compatibilmente con i tempi del controllo, potrà essere previsto un **termine più ampio in funzione della complessità delle operazioni oggetto di analisi**. Si precisa che le richieste supplementari o integrative devono avere a oggetto informazioni costituenti elementi del contenuto ordinario del Masterfile e della Documentazione Nazionale. **Decorsi i suddetti termini, l’Agenzia delle entrate non è vincolata**

*all'applicazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 2, comma 4-ter, d.lgs. n. 471 del 1997.*

*Rientrano tra le richieste in parola, ad esempio, i Masterfile riguardanti le altre divisioni qualora l'entità locale abbia presentato un Masterfile riguardante la singola divisione in cui opera;”.*

### **5.1.1 Osservazioni**

Dalla lettura combinata dei predetti paragrafi 4 e 8.2 dello schema di Circolare potrebbe emergere un rischio per l'applicazione dell'esimente sanzionatoria qualora il contribuente su richiesta dell'Amministrazione non sia in grado di produrre nel termine di 7 giorni (o il maggior termine assegnato) i Masterfile relativi alle altre divisioni.

Tali documenti potrebbero essere non immediatamente disponibili in quanto, ad esempio, non conformi allo schema previsto dal Provvedimento o preparati in lingua diversa dall'italiano e l'inglese. Pertanto, predisporre (o adattare) i Masterfile relativi ad altre divisioni del gruppo diverse da quelle in cui opera l'impresa residente potrebbe richiedere uno sforzo documentale non proporzionale all'interesse dell'Amministrazione ad acquisire informazioni relative a divisioni indipendenti da quella oggetto di esame, oltre a risultare estremamente difficoltoso nel caso, in particolare, di imprese residenti diverse dalla capogruppo e che, quindi, potrebbero non essere in possesso delle informazioni richieste. Il tempo di raccolta delle stesse potrebbe ben andare oltre il termine previsto ai fini della documentazione integrativa (anche se esteso dai verificatori) considerate le normali tempistiche di predisposizione della documentazione di *transfer pricing*.

### **5.1.2 Contributo e finalità**

Si ritiene che la versione definitiva della Circolare dovrebbe chiarire che nel caso di predisposizione del Masterfile per la sola divisione in cui opera l'impresa residente, nel caso di gruppi multinazionali con una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata, ossia costituita da divisioni con linee di attività che operano in modo in gran parte indipendente, la richiesta di fornire il Masterfile relativo alle altre divisioni non dovrebbe essere possibile limitandola tutt'al più – nei casi ove strettamente necessario – ad informazioni generali o relative a specifiche questioni ma non, in ogni caso, nelle forme richieste dal Provvedimento ai fini dell'esimente sanzionatoria.

## **5.2 FLUSSI DELLE OPERAZIONI**

Il Provvedimento al Capitolo 2.2 del Masterfile richiede di “(...) *fornire, anche sotto forma di scheda o diagramma, una descrizione della catena produttiva e/o distributiva relativa ai **primi***

*cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo”.*

Lo schema di Circolare sul punto non fornisce alcuna indicazione ulteriore.

### **5.2.1 Osservazioni**

Al riguardo non si comprende esattamente cosa debba intendersi per “prodotti/servizi” soprattutto in gruppi che hanno categorie omogenee di prodotti/servizi.

### **5.2.2 Contributo e finalità**

Sembra, quindi, ragionevole interpretare tale termine come riferito a “categorie” di prodotto/servizio della stessa tipologia e/o che presentino una catena produttiva e/o distributiva analoga.

## **5.3 ATTIVITÀ FINANZIARIE INFRAGRUPPO – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO**

Il Provvedimento richiede di fornire al Capitolo 4.1 del Masterfile *“una descrizione generale delle modalità di finanziamento del gruppo, con indicazione dei principali contratti di finanziamento con finanziatori indipendenti”.*

Lo schema di Circolare sul punto non fornisce alcuna indicazione ulteriore.

### **5.3.1 Osservazioni**

Al riguardo non risulta chiaro quale sia il livello di informativa richiesta e nello specifico se con “*indicazione*” debba intendersi una mera elencazione dei finanziamenti in essere con terzi. Inoltre, il riferimento ai “*principali contratti*” risulta vago nella misura in cui non è riferito ad alcuno specifico parametro (e.g., finanziamenti oltre un certo valore assoluto o in percentuale rispetto, ad esempio, ad altre fonti di finanziamento). Si noti, inoltre, che reperire tali informazioni per tutte le società del gruppo sembra essere estremamente gravoso specialmente per i gruppi di maggiori dimensioni.

### **5.3.2 Contributo e finalità**

Si riterrebbe opportuno un chiarimento circa le informazioni che debbono essere necessariamente fornite in relazione al punto di cui trattasi ai fini dell’esimente sanzionatoria e una chiara definizione di quale sia il parametro da utilizzarsi al fine di misurare la natura “*principale*” dei contratti di cui deve essere data evidenza.

## 6. COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA – PARAGRAFO 9 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE

Lo schema di Circolare fornisce importanti chiarimenti circa le modalità di comunicazione del possesso della documentazione idonea ai fini dell'esimente sanzionatoria.

### 6.1.1 Osservazioni

Per quanto riguarda le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione - sia nel caso in cui sia presentata per la prima volta, sia che si tratti di dichiarazione correttiva - la comunicazione circa il possesso della documentazione di *transfer pricing* potrà essere effettuata in tale sede.

Lo schema di Circolare non chiarisce però se la dichiarazione correttiva nei 90 giorni possa essere presentata al solo fine della comunicazione di cui trattasi o se debba necessariamente derivare da altre correzioni di tipo sostanziale.

Per quanto riguarda poi il caso della presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore a fini di *transfer pricing*, lo schema di Circolare contempla il caso in cui il contribuente abbia effettuato correttamente la comunicazione del possesso della documentazione in dichiarazione (sia nei termini ordinari che nei 90 giorni) e successivamente presenti una dichiarazione integrativa a sfavore per correggere errori od omissioni in materia di *transfer pricing*.

In tal caso, come già previsto dal Provvedimento, sarà possibile modificare anche la documentazione di *transfer pricing* per renderla coerente (si presume) con la correzione effettuata. La documentazione aggiornata dovrà, quindi, essere nuovamente sottoscritta e marcata avendo come riferimento temporale la data di presentazione della dichiarazione integrativa. Sarebbe, quindi, confermata l'interpretazione per cui, salvo che nel caso in questione, non è più possibile modificare la documentazione originaria una volta sottoscritta e marcata. Non è chiaro, però, se la modifica possa ricomprendere anche ulteriori sezioni della documentazione non strettamente collegate all'esigenza di coerenza con la correzione effettuata.

Oltretutto, ci si chiede se il contribuente possa predisporre *ex post* documentazione integrativa per recepire informazioni rilevanti dal punto di vista qualitativo ma che non influiscono sulla liquidazione del tributo in maniera tale da richiedere la presentazione di una dichiarazione integrativa.

### **6.1.2 Contributo e finalità**

Si ritiene che la versione definitiva della Circolare dovrebbe chiarire che la dichiarazione correttiva nei 90 giorni possa essere effettuata anche al solo fine di comunicare il possesso della documentazione di *transfer pricing*.

Inoltre, oltre a chiarire se la documentazione di transfer pricing possa essere modificata anche in relazione ad aspetti non strettamente collegati all'esigenza di coerenza con la correzione effettuata tramite la dichiarazione integrativa, sarebbe opportuno chiarire in senso positivo se il contribuente possa predisporre *ex post* documentazione integrativa per recepire informazioni rilevanti dal punto di vista qualitativo che possano emergere successivamente.

\*\*\*

Rinnoviamo i nostri ringraziamenti per l'opportunità fornitaci.

Milano, 12 ottobre 2021

Studio CMS Adonnino Ascoli Cavasola Scamoni

\*

Per ogni eventuale informazione o chiarimento Vi preghiamo di contattarci ai seguenti indirizzi email:

**avv. Mario d'Avossa**

Partner

**Email: [mario.davossa@cms-aacs.com](mailto:mario.davossa@cms-aacs.com)**

**dott. comm. Riccardo Vaccaro**

Counsel

**Email: [riccardo.vaccaro@cms-aacs.com](mailto:riccardo.vaccaro@cms-aacs.com)**

**avv. Valeria Romagnoli**

Senior Associate

**Email: [valeria.romagnoli@cms-aacs.com](mailto:valeria.romagnoli@cms-aacs.com)**